# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/89 DEL CONSIGLIO

**del 1° giugno 1989**

**concernente l'adeguamento del prezzo applicabile ai vini da tavola consegnati alla distillazione obbligatoria in Spagna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), ha modificato i criteri per determinare il prezzo di acquisto del vino consegnato alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 (6);

considerando che tale misura rende necessaria la modifica di alcune modalità previste nell'atto di adesione per garantire la parità di trattamento tra i produttori della Comunità a dieci e quelli della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, il prezzo di acquisto dei vini consegnati alla distillazione obbligatoria e previsti all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato per la Spagna, secondo la procedura di cui all'articolo 83 di detto regolamento, tenuto conto del ritmo di ravvicinamento progressivo previsto all'articolo 122, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione, dopo aver applicato al prezzo fissato per la Spagna al momento dell'adesione una diminuzione identica a quella introdotta dal regolamento (CEE) n. 1441/88.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GARCIA VARGAS

(1) GU n. C 329 del 22. 12. 1988, pag. 5.
(2) GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 167.
(3) GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.